

## IPOTESI DI ACCORDO PRELIMINARE CCNL GRUPPO INVITALIA

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 16, presso la sede di Roma dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA -, si sono incontrati:

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa rappresentata da:

Giuseppe Galati

Gabriella Forte

Renato Gemma

e le OO.SS. della stessa:

- FISAC-CGIL rappresentata da:  
Daniela Untolini Bocci, Stefano Massari, Filippo Rizzo, Leonilda Cesarano, Antonio Formichella, Massimo Mattioni
- FIBA-CISL rappresentata da:  
Gaetano Morgese, Giuseppe Di Pietro, Antonietta Impellizzeri, Pamela Galassi, Laura Ielmini, Luigi Maggi
- UILCA-UIL rappresentata da:  
Sergio Ianniello, Giuliana Cecchi, Antonio Marrone, Paolo Leone, Alfonso Nardi, Mario Setaro
- UGL-Credito rappresentata da:  
Manlio Augello, Ines Febbraio, Carlo Zuppante, Andrea Ferruzzi, Danilo Gallucci

### Premesso che

- il 31 dicembre 2013 è scaduto il CCNL per il Gruppo Invitalia;
- nel mese di settembre 2013 le Organizzazioni Sindacali hanno presentato la loro piattaforma per il rinnovo del CCNL medesimo;
- nel mese di aprile 2014 è stato avviato il confronto tra le Parti, nel corso del quale Invitalia ha manifestato la propria posizione, connotata da un più

generale piano, dalla stessa predisposto e già in fase di attuazione, finalizzato al contenimento e alla riduzione strutturale dei costi, tra i quali anche quello del personale;

- negli incontri tra le Parti, le medesime hanno definito e condiviso il quadro normativo ed economico del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare ai dipendenti Quadri ed Impiegati del Gruppo Invitalia;
- nel corso degli incontri su richiamati sono stati riepilogati i contenuti dei singoli punti oggetto della trattativa;
- le OO.SS. hanno richiesto, in occasione della erogazione delle competenze del mese di maggio 2014, il riconoscimento di un importo *Una Tantum* per il recupero del differenziale tra inflazione utilizzata per l'accordo relativo al triennio 2011 - 2013 e quella effettivamente registrata nel medesimo periodo;

### Le parti concordano quanto segue

- 1) Decorrenza del nuovo CCNL dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, con conseguente durata triennale sia per la parte economica sia per la parte normativa del CCNL Invitalia.
- 2) Decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali alle seguenti scadenze:
  - a. 1° ottobre 2014;
  - b. 1° luglio 2015;
  - c. 1° luglio 2016.
- 3) I nuovi minimi retributivi assumeranno i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1.
- 4) Riconoscimento, con l'erogazione delle competenze del mese di maggio 2014, per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, di un importo *Una Tantum* calcolato applicando la percentuale dell'1,80%, - quale sommatoria dei differenziali per anno - a recupero dello scostamento tra il tasso di inflazione programmata - utilizzato per il rinnovo del 2011 - e l'inflazione effettiva rilevata dall'ISTAT (indice IPCA al netto dell'inflazione derivante dai prodotti energetici importati). Per l'anno 2013, in assenza della definizione dell'indice effettivo è stato utilizzato l'indice previsionale.

Gli importi dell'*Una Tantum* sono identificati nelle tabelle 2a e 2b che seguono:

Tab 2a: Una Tantum – personale con assegnazione dell'Ex Accordo

| Livello | Importo Una Tantum |
|---------|--------------------|
| 1° Liv. | 2.167,00           |
| 2° Liv. | 1.665,00           |
| 3° Liv. | 1.378,00           |
| 4° Liv. | 1.177,00           |
| 5° Liv. | 1.091,00           |

Tab 2b: Una Tantum – personale senza assegnazione dell'Ex Accordo

| Livello | Importo Una Tantum |
|---------|--------------------|
| 1° Liv. | 2.020,00           |
| 2° Liv. | 1.559,00           |
| 3° Liv. | 1.298,00           |
| 4° Liv. | 1.097,00           |
| 5° Liv. | 1.011,00           |

L'Una Tantum non avrà alcuna incidenza su alcun istituto di legge e contratto compreso il TFR e sarà erogata *pro quota* rispetto ai mesi di effettiva presenza e/o retribuzione e livello di assegnazione tenendo conto dell'anzianità nel Gruppo; per i lavoratori part time detto importo sarà calcolato *pro quota* rispetto alla minor presenza. L'importo Una Tantum sarà erogato in misura piena ai lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2011, mentre per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sarà riproporzionato in base ai mesi di effettivo lavoro durante il periodo di vigenza del rinnovo del 2011; non si darà luogo ad alcuna erogazione a questo titolo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2014.

- 5) Le Parti concordano di verificare, entro il 31 dicembre 2014, attraverso un apposito tavolo di confronto Azienda-OO.SS. firmatarie del presente CCNL, la necessità espressa dall'Azienda di modificare l'attuale sistema di inquadramento. Le Parti condividono che tale verifica sarà effettuata attraverso la definizione dei profili professionali, il collegamento tra profili professionali e sistema di inquadramento e l'individuazione degli eventuali ulteriori livelli di inquadramento che si rendessero necessari. Il sistema così

definito sarà posto dall'Azienda alla base del nuovo sistema professionale, comprensivo di idonei percorsi di sviluppo e di sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze.

- 6) Disciplina del servizio fuori sede. Le Parti prendono atto dell'evoluzione del modello operativo dell'Azienda, che prevede un sempre maggiore impegno su attività commissionate dalla Pubblica Amministrazione attraverso commesse temporanee a durata predefinita le quali, per la loro natura e le loro specifiche caratteristiche, richiedono di essere svolte anche presso la sede del committente; per tali motivi, le Parti ritengono opportuno disciplinare le modalità di svolgimento del servizio fuori sede e, conseguentemente:
- a. definire in modo univoco il servizio fuori sede, inteso come prestazione lavorativa che, per determinate esigenze il lavoratore svolga al di fuori della propria sede di lavoro, ma nel medesimo territorio comunale;
  - b. prevedere la preventiva informazione alle OO.SS. da parte dell'Azienda qualora occorra attivare il servizio fuori sede a seguito dell'acquisizione di nuove commesse; l'informazione riguarderà le attività sulle quali si prevede che saranno impegnati i lavoratori assegnati in servizio fuori sede;
  - c. disciplinare la non eccezionalità della prestazione in servizio fuori sede, le modalità di effettuazione della rilevazione delle presenze, le modalità di comunicazione dell'assegnazione in servizio fuori sede e di tutti i conseguenti adempimenti amministrativi;
  - d. specificare che la prestazione fuori sede, di per sé, non dà luogo a rimborso spese;
  - e. specificare che con l'assegnazione al servizio fuori sede vengono preservati tutti i diritti derivanti dal CCNL (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fruizione di orario compattato, L. 104, L. 300/70, etc.) nonché i servizi forniti a supporto a tutti i dipendenti;
  - f. specificare che il servizio fuori sede non determina la modifica delle mansioni. Si darà, comunque, luogo all'opportuna formazione per un'adeguata presa in carico di eventuali nuove attività;
  - g. prevedere che, decorsi due anni consecutivi dall'avvio del servizio fuori sede, sia facoltà del lavoratore chiedere l'assegnazione ad altra attività; l'Azienda si impegna a valutare, e ad accogliere dette richieste compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e in ogni caso a fornire una risposta formale al lavoratore;

- h. prevedere entro il 31 maggio 2015, su richiesta di una delle Parti, esame congiunto sull'applicazione della nuova disciplina del ricorso fuori sede.
- 7) Contratto a tempo determinato. Le Parti prendono atto dell'evoluzione del modello operativo dell'Azienda, che prevede un sempre maggiore impegno su attività commissionate dalla Pubblica Amministrazione attraverso commesse temporanee a durata predefinita; le Parti prendono altresì atto che tali commesse, per la loro natura e per le loro specifiche caratteristiche, richiedono un significativo ricorso a personale a tempo determinato. Conseguentemente le Parti, anche al fine di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione che tali commesse generano, ritengono di normare il contratto a tempo determinato come segue:
- a. specificare che l'Azienda considera il contratto a tempo determinato come forma preferenziale di rapporto di lavoro a termine e che, a parità di mansione, i lavoratori assunti con tale formula contrattuale rappresentano il bacino prioritario per eventuali future stabilizzazioni;
  - b. ampliare la percentuale di possibile ricorso al contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato portandola al 45%;
  - c. adeguare al nuovo contesto normativo la possibilità di ricorrere al contratto a termine;
  - d. in caso di commesse straordinarie o che comportino un mutamento significativo nell'organizzazione aziendale, prevedere che sia possibile ampliare ulteriormente il ricorso al contratto a tempo determinato, previo accordo con le OO.SS.;
  - e. considerare abrogate le previsioni dell'art. 24 comma 2 del CCNL scaduto il 31 dicembre 2013 con riferimento al limite del 25% del numero delle collaborazioni a progetto;
  - f. eliminare gli intervalli per lo stop&go;
  - g. prevedere che, su richiesta di una delle Parti, entro il 31 maggio 2015 si procederà ad esame congiunto in merito all'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato introdotta dal presente rinnovo contrattuale anche con riferimento alle evoluzioni normative.
- 8) Banca delle ore: prevedere che le ore versate nella banca delle ore siano totalmente fruitive entro i primi tre mesi dell'anno di calendario successivo a quello nel quale sono state versate; in mancanza di fruizione totale, la Direzione aziendale predisporrà un piano per lo smaltimento delle ore residue.

- 9) Autocertificazione della malattia: ridurre l'attuale possibilità di autocertificare singole giornate portandola ad un massimo di 2 giornate all'anno.
- 10) Visite mediche e cicli di cure: riformulare la disciplina delle visite mediche e dei cicli di cure durante l'orario di lavoro al fine di contenere il ricorso a questo istituto:
- ribadire che, di norma, la visita e/o il ciclo di cure si svolga al di fuori dell'orario di lavoro;
  - limitare il permesso alla sola durata della visita e/o ciclo di cura;
  - riconoscere il tempo di viaggio da e/o verso la sede di lavoro (da determinare convenzionalmente) solo a fronte del rientro in servizio o della collocazione della visita /cure a fine servizio;
  - introdurre un limite espresso (4 ore giornaliere).
- 11) Flessibilità: innalzare a 10 le ore mensili di flessibilità di cui all'art. 67 e prevedere che il recupero avvenga su base mensile. Prevedere altresì che detti permessi, soggetti ad autorizzazione, non possano essere fruiti a giornata intera ma nel limite massimo di 3 ore consecutive e solo in caso di rientro in servizio o della collocazione del permesso a fine servizio.
- 12) Permessi e congedi:
- prevedere che i tre giorni di permessi per lutto siano concessi per singolo evento e non per anno di calendario come previsto dalla L. 53/2000;
  - innalzare a tre i giorni di permesso concesso ai lavoratori padri in occasione della nascita di un figlio, anche mediante il recepimento dell'art. 4 co. 24 L. 92/2012;
  - prevedere che il congedo matrimoniale possa essere fruito entro il sesto mese successivo al matrimonio, previa autorizzazione del proprio responsabile e compatibilmente con le esigenze organizzative.
- 13) Telelavoro: costituzione di una commissione mista con lo scopo di studiare e proporre entro il 31 dicembre 2014 progetti sperimentali di ricorso al telelavoro su specifici ambiti organizzativi;
- 14) Redazione, entro il 31 luglio 2014, di un testo unico del CCNL coordinato tra il testo del 2006, il rinnovo del 2011 e il rinnovo 2014.
- 15) Adeguamento del testo del CCNL agli interventi normativi successivi al 2006; a mero titolo esemplificativo:
- adeguare la disciplina in tema di somministrazione a tempo determinato;

- b. riforma degli assetti contrattuali (superamento del Protocollo del 23 luglio 1993).

16) Altri interventi sul CCNL:

- a. disciplinare il riconoscimento di permessi non retribuiti per gravi e comprovate necessità di assistenza a familiari anche in aggiunta alla L. 104 o in assenza dei requisiti da questa previsti;
- b. aumentare il numero delle possibili erogazioni degli anticipi del TFR fino a un massimo di tre erogazioni in costanza di rapporto di lavoro;
- c. eliminare la necessità di consenso del lavoratore per il distacco che, come previsto dalla normativa, a parità di mansioni abbia durata fino ad un anno e si realizzi presso Società del Gruppo Invitalia con sede all'interno del medesimo territorio comunale nel quale si trova la sede di lavoro del lavoratore distaccato;
- d. legare il permesso studio alla durata legale del corso di studio; introdurre il limite massimo di 2 cicli di permessi studio nell'ambito della vita lavorativa aziendale; adottare il criterio dell'attestazione della connessione all'università telematica in orario di lavoro;
- e. contenere il numero delle ore di permesso sindacale riconosciute al Coordinamento stabilendo il monte ore annuale in 125 ore per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL.

- 17) Le Parti concordano, infine, che provvederanno alla stipula del testo di dettaglio del presente accordo preliminare entro il 20 maggio 2014. Le Parti concordano, inoltre, che l'erogazione dell'Una Tantum di cui al punto 4) avverrà nello stesso mese di sottoscrizione del testo di dettaglio e nello stesso mese sarà, inoltre, interrotta l'erogazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale. Le Parti concordano, infine, di inserire nel testo di dettaglio una nota a verbale contenente l'impegno dell'azienda a non riconoscere incrementi di Superminimo o Una Tantum fino al mese di decorrenza degli incrementi contrattuali.

ef 4

2

ce  
dy Gob #  
f dy #  
P2 #

Letto, confermato e sottoscritto

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Le RSA

*Spa della Italia*  
*Settore P.le*  
*Aut. Sme*

*Spino Moni*  
*Carlo Zupanti*  
*Paolo Galliani*  
*Clifford R. R.*  
*Federico Fabbiani*  
*Giuliano Cecchi*  
*Spino Uboldi*  
*Carlo R.*  
*Giulio R.*  
*Paolo R.*  
*Carlo R.*  
*Flippo R.*

*12*  
*17*  
*18*  
*19*  
*20*



Le retribuzioni di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 sono riconosciute, alle decorrenze ivi indicate, ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo e saranno riproporzionate *pro quota* secondo le percentuali di part time; in caso di assunzione in corso d'anno ovvero di aspettativa non retribuita nonché nelle altre casistiche previste dalla legge, la singola tranche sarà riconosciuta, ai fini delle retribuzioni indirette e differite, in proporzione ai mesi di effettiva presenza e/o retribuzione; in caso di passaggio di livello, la singola tranche di aumento sarà parimenti riconosciuta in proporzione ai mesi di assegnazione al nuovo livello.

Le Parti, attraverso la definizione dei valori economici contenuti nelle tabelle 3, 4, 5 e 6, si danno atto di aver definito:

- a) l'indice di inflazione previsionale per l'anno 2014 pari al 3,60%;
- b) l'indice di inflazione previsionale per l'anno 2015 pari al 2,00%;
- c) l'indice di inflazione previsionale per l'anno 2016 pari al 2,10%.

Le Parti si danno atto di aver definito i nuovi importi economici applicando le percentuali sopra riportate su valori rivalutati di anno in anno e che l'importo dell'assegno ex accordo, riconosciuto ai lavoratori in forza al 13 dicembre 2000, è quello del livello di inquadramento al 1 gennaio 2001.

pr  
la

u

12  
Gob  
fer  
SI

12  
A  
pre